



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E LORO DIFFUSIONE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 in data 28/11/2013

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Principi regolamentari

Articolo 3. Finalità e Funzione della diffusione via internet in tempo reale (Streaming video)

Titolo II – Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 4. Registrazione

Articolo 5. Informazione

Titolo III – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –

Articolo 6. Pubblicazione delle riprese

Articolo 7. Diritto di accesso alle trascrizioni

Titolo IV – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 8. Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

Articolo 9. Esercizio del diritto di cronaca

Titolo V – Disposizioni in materia di privacy

Articolo 10. Tutela sui dati sensibili

Articolo 11. Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Articolo 12. Norme di rinvio

Titolo I - Disposizioni generali –

Articolo 1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3. FINALITA' e FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO)

Il Comune di Castelfranco di Sotto attribuisce alla diffusione in streaming (audio e video in tempo reale) delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di far conoscere anche ai cittadini, da casa, l'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Titolo II - Modalità di registrazione ed informativa –

Articolo 4. REGISTRAZIONE

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, le riprese audio-video e le relative trasmissioni, in corso di seduta, dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

Al fine di assicurare la sola ripresa di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audiovideo.

Al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Articolo 5. INFORMAZIONE

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini di invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Titolo III - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –

Articolo 6. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

Le pubblicazioni delle riprese sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto.

Le registrazioni delle sedute consiliari resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per la durata di almeno 2 anni, a far data da ciascuna seduta consiliare. Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimane la trascrizione integrale tramite stenotipia, in formato digitale, delle registrazioni che unitamente alle Delibere è sempre a disposizione dei cittadini.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Articolo 7. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegata integralmente alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Titolo IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca –

Articolo 8. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

Articolo 9. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al

trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Titolo V - Disposizioni in materia di privacy –

Articolo 10. TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n°196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giuridici" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Articolo 11. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Castelfranco di Sotto è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Articolo 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.